

noscenza adeguata delle norme del sistema agricoltura e contribuire a rendere più competitive le imprese sul mercato.

In tale prospettiva il Codice agricolo si inserisce nella "nuova" fase di semplificazione e riassetto normativo, dopo quella dei testi unici misti di cui all'ormai abrogato articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. L'uso del termine "codice" impone, *in apicibus*, di chiarire sia la differenza dei "codici" della presente fase di riassetto normativo rispetto ai codici della passata esperienza illuministica dell'800, sia l'identità di essenza degli stessi.

Con riguardo al primo aspetto - le differenze - può dirsi che all'idea di regole, frutto di equilibri definitivi, da valere per lunghissimi periodi di tempo, fondate sulla centralità e sulla sistematicità del diritto civile, si è sostituita l'idea di discipline organizzabili in una pluralità di codici di settore. Con maggiore puntualità può dirsi, utilizzando parole del Consiglio di Stato, che la (nuova) idea di codificazione "si accompagna al raggiungimento di equilibri provvisori, ma di particolare significato perchè orientati a raccogliere le numerose leggi speciali di settore, in modo tale da conferire alla raccolta una portata sistematica, orientandola ad idee regolative capaci di garantire l'unità e la coerenza complessiva della disciplina".

Con riguardo al secondo aspetto - l'identità di essenza - può dirsi che i nuovi codici di settore non sono un mero *corpus* riepilogativo di preesistenti discipline, ma costituiscono "micro-sistemi ordinamentali, non fondati sull'idea dell'immutabilità della società civile, improntati a sperimentalismo ed incentrati su logiche di settore, di matrice non esclusivamente giuridica". In modo più semplice può dirsi che i nuovi codici di settore intendono realizzare la stessa finalità del "vecchio" codice civile, ovvero realizzare l'intenzione sistematica di ricomprendere, in una previsione unitaria, l'oggetto di una "materia": l'agricoltura, le foreste e la pesca, nel Codice agricolo; il complesso tessuto connettivo dei vari comportamenti dei privati nel Codice civile.

La conferma del notevole distanziarsi anche di questo Codice agricolo dalle mere raccolte di norme e del suo notevole avvicinarsi all'essenza dell'idea ottocentesca di codice, è data non tanto dal fatto che esso sarà emanato con un decreto legislativo, quanto invece dal fatto che ad esso è assegnato "il compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse", ovvero di realizzare una disciplina unitaria e coerente pur nella sua complessità, appunto di dar luogo ad un sistema.

Dunque, l'uso del termine "codice" per denominare "il riassetto [delle varie normative interessate] in un *codice agricolo*", consente di parlare di "sistema" e perciò impone di individuare criteri ordinanti per la *reductio ad unitatem* della materia e di accordare coerenza alle diverse disposizioni.

Punti cruciali dell'opera: il distacco dalla materia civilistica e la perimetrazione dei confini di quella agraristica entrambi momenti nevralgici di estrema attenzione. Il primo, per l'intreccio della materia agraria con

quella commerciale, entrambe coinvolte nel disegno unitario del codice civile del '42, sicché è necessario che recisioni dell'una non si convertino in amputazioni dell'altra, con l'effetto di determinare un grave ed irreparabile scardinamento del sistema.

Il secondo, determinato dal fatto che la realizzazione di un codice è comunque la definizione normativa di una materia, i cui contenuti non possono che essere quelli ivi inclusi. Fatto questo di non poco rilievo per i cultori del diritto dell'agricoltura avvezzi a confini mobili, la cui designazione è tracciata dalle scuole di diritto agrario e segna anni di dibattito culturale in cui si snoda la storia del pensiero giuridico agraristico. Ciò non significa certo che la compilazione del Codice agricolo non abbia implicato l'attività interpretativa, ma significa che questa si è dovuta svolgere al suo interno secondo i criteri delineati nelle preleggi. Al riguardo, criterio-guida sono state le riflessioni del Consiglio di Stato sui codici della proprietà industriale e del consumo secondo cui i nuovi codici, lungi dall'essere un mero *corpus* riepilogativo di preesistenti discipline della società civile, costituiscono "micro-sistemi ordinamentali, non fondati sull'idea dell'immutabilità della società civile, improntati a sperimentalismo ed incentrati su logiche di settore, di matrice non esclusivamente giuridica".

Certo, la diversità della nostra epoca rispetto all'età della codificazione del '900 impone che si affidi agli storici l'analisi comparata delle istanze e delle aspettative che ognuna ha riposto nei rispettivi codici e, quanto alla codificazione attuale, il compito di trovare il suo senso (storico) specialmente in considerazione dell'attività sinora svolta dal legislatore che aveva indotto non pochi a definire la nostra come l'età della decodificazione. Lasciando agli storici la risposta al quesito se ci troviamo o no dinanzi ad una ulteriore svolta epocale, al giurista di diritto positivo non resta che lavorare con i piedi ben saldi a terra procedendo alla luce dell'insegnamento del Consiglio di Stato, per il quale con la nuova codificazione si intende raccogliere le numerose leggi speciali di settore conferendo alla raccolta una portata sistematica, tramite idee capaci di garantire l'unità e la coerenza complessiva della disciplina.

L'oggetto del Codice agricolo non può che essere triplice: l'agricoltura; le foreste; la pesca e l'acquacoltura.

Esso dunque riguarda materie che vantano una lunga tradizione giuridica privatistica, come le attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento, ma anche discipline più squisitamente pubblicistiche, che concernono la conservazione del patrimonio boschivo, ed infine materie che costituiscono più recenti acquisizioni come l'attività della pesca che recenti decreti legislativi hanno equiparato all'agricoltura.

Il più semplice oggetto da inserire nel Codice agricolo appare quello delle foreste. Il criterio ordinante del complesso delle norme privatistiche e pubblicistiche attinenti alle foreste è certamente quello proprio oggettivo dell'esserci "foresta" o "bosco". Così procedendo, si constata che il micro-sistema è costituito dai due grossi complessi normativi rintracciabili nel nostro ordinamento: la legge forestale del 1923 ed il decreto legislativo n. 227 del 2001. Ad essi vanno collegate le sparse (e poche) disposizioni

contenute nel codice civile e nelle leggi sulla montagna. La natura "regionale" della materia *ex* art. 117, quarto comma, della Costituzione impone particolare cautela nell'inserimento delle disposizioni normative nel Codice agricolo che è, sostanzialmente, un codice valevole per tutto il territorio nazionale.

Meno agevole è rintracciare il criterio ordinante della materia "pesca". Invero, mentre non può sfuggire, tra gli elementi di divaricazione tra questa materia e l'allevamento di animali, il fatto che la prima è caratterizzata dalla cattura e la seconda dalla cura del ciclo biologico di esseri animali, forti elementi di convergenza possono rinvenirsi nell'essere entrambe attività destinate in qualche modo ad ottenere prodotti destinati all'alimentazione, ma anche attività che si avvalgono di risorse primarie (terra e mare) sensibili al depauperamento e sulle quali le aspettative sociali non riguardano solo il momento attuale bensì anche le generazioni future. Sotto questo profilo, ulteriori punti di convergenza possono ritrovarsi nell'attività faunistico-venatoria, anch'essa attività di cattura riconducibile, come l'attività di raccolta dei frutti spontanei, al godimento dello spazio rurale e dunque correttamente da comprendere nel codice *stricto sensu* agricolo. Ragionando ancora in ordine alla pesca può rilevarsi che, se si facesse attenzione solo al rilievo privatistico dell'oggetto – la proprietà dei pesci – si correrebbe il pericolo di "lasciar fuori" dal sistema, il complesso delle disposizioni attinenti all'organizzazione della loro acquisizione. D'altronde questo aspetto "operativo" è rilevato in modo chiarissimo dal fatto che la "pesca" è stata collegata ad "acquacoltura", che altro non è che l'esercizio imprenditoriale di un'attività diretta alla cura del ciclo biologico di pesci da immettere sul mercato. Ne consegue che il criterio ordinante – oggettivo e soggettivo insieme – non possa che essere l'attività della "cattura" di quelle specie viventi il cui ambiente naturale è costituito dalle acque e, quindi, tanto il corpo normativo del 1933 sulla pesca nelle acque interne, quanto quello del decreto legislativo n. 226 del 2001, dei decreti legislativi nn. 153 e 154 del 2004 e del decreto legislativo n. 100 del 2005 sulla pesca (anche) nelle acque marine, coinvolgendo alcune disposizioni del Codice della navigazione. La natura "regionale" della materia *ex* articolo 117, quarto comma, della Costituzione impone, anche qui, la cauta individuazione delle norme insuscettibili di frazionamento o localizzazione territoriale.

Più difficile è rintracciare il criterio ordinante della materia "agricoltura", e ciò non solo perché la materia è stata sempre, nella stessa considerazione della Corte costituzionale, una materia complessa e disaggregata, ma anche perché essa è oggetto di numerose leggi dello Stato e delle Regioni, che la "sezionano" e ne individuano distinti "oggetti", "frazioni", "sub-materie", su cui hanno posto norme ora l'uno, ora le altre. Non si tratta solo di disposizioni (queste certamente statali) sulle figure soggettive degli operatori agricoli, ma di disposizioni di diritto privato e di diritto pubblico che attengono all'attività di tali operatori sotto il profilo produttivo con ricadute sulla conservazione/distruzione del suolo, nonché all'allocazione dei prodotti agricoli sul mercato e, quindi, alla disciplina del

commercio dei prodotti della terra e dell'allevamento e dei collegati profili delle denominazioni di vendita, dei segni distintivi, dell'informazione, dell'igiene e della sicurezza degli alimenti. La "materia" agricoltura è una realtà fenomenica che si è tramutata in realtà regolata dall'ordinamento giuridico, sicché è facile che i fattori giuridici siano connessi a fattori tecnici, con la conseguenza che il riferimento al fenomeno produttivo di base, come coltivazione, allevamento e silvicoltura, si completi con disposizioni normative che assurgono a condizioni indispensabili per lo svolgimento dell'attività agricola costruita, dal codice civile e dal decreto legislativo n. 228 del 2001, come attività imprenditoriale per il mercato.

Quando inizia la regionalizzazione della Repubblica, il "molteplice" riferimento della legislazione speciale all'agricoltura rende avvertiti che non vi è coincidenza della nozione comune o tecnica di agricoltura come semplice attività di produzione con quella più ampia ricostruibile sulla base della competenza del Ministero agricolo e degli enti da esso dipendenti o vigilati. All'inizio è alle funzioni esercitate dal MAF che si appuntano i primi provvedimenti diretti a individuare la "materia" agricoltura che occorre allora trasferire alle Regioni: così il decreto delegato del 15 gennaio 1972, n. 11 adotta un criterio empirico, ritagliando la sfera di competenza regionale da quella del Ministero dell'agricoltura e foreste, a cui vengono sottratte alcune funzioni e una parte degli uffici periferici. Successivamente, con la legge 22 luglio 1975, n. 382, la competenza regionale viene ricollegata sia ad un criterio naturalistico-materiale (la disciplina della produzione), sia ad un criterio finalistico (ogni tipo d'intervento volto all'impresa agricola per aumentarne la produttività, ed ai suoi prodotti nella fase della circolazione e commercializzazione), per cui il DPR 24 luglio 1977, n. 616, provvede ad elencare - "nell'ambito dello sviluppo economico" - una serie di interventi sull'attività e sulla produzione agricola, collegando alla materia agricoltura e foreste di competenza regionale anche gli interventi strumentali, complementari ed affini a quelli che obiettivamente incidono sia sulla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che sulle strutture agricole perfino con erogazione di incentivi e contributi anche in attuazione di direttive o in applicazione di regolamenti comunitari. Ma così facendo è, nello stesso tempo, certo che spettano ancora allo Stato le disposizioni su tutte queste "sub-materie" quando esse siano insuscettibili di localizzazione territoriale.

Occorre tenere conto - per quanto concerne, appunto, la ripartizione della competenza - anche dei successivi interventi normativi sul punto, quali la legge 4 dicembre 1993, n. 491 ed il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 sulla trasformazione del Ministero agricolo, rispettivamente, da MAF a MiRAAF e poi a MiPAF, nonché i vari decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega 15 marzo 1997, n. 59, con cui, nel capovolgere il criterio di riparto delle competenze dall'elencazione tassativa delle materie attribuite alle Regioni all'elencazione tassativa delle materie residue allo Stato, si è finito con il conferire alle Regioni tutto ciò che al Ministero agricolo residuava delle materie "agricoltura, foreste, cac-

cia, pesca, agriturismo, sviluppo rurale e alimentazione", costituendo però il MiPAF a "centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari".

L'attenzione che il legislatore nazionale ha riservato all'attività primaria e ad "oggetti" ad essa attinenti non si è limitata e non si limita al momento della ripartizione dei "settori" del più complesso sistema "agricoltura", perché numerose – e non solo con riguardo al profilo privatistico delle definizioni di imprenditore agricolo, di società agricole o di organizzazioni di produttori – sono state e sono le leggi che attengono alla disciplina delle strutture agricole dal punto di vista pubblicistico. Così la materia "agricoltura" di già risulta molto complessa.

Tuttavia ne è possibile individuare un criterio ordinante. Ed esso appare quello risultante dalla progressiva assegnazione alle Regioni di "oggetti" agricoli enucleati dalle specifiche sub-materie del Ministero agricolo, che – quale "centro di riferimento" – continua a rappresentare, con le sue antiche attribuzioni, il nocciolo duro della materia. E quando la Corte costituzionale rileva che, per il nuovo articolo 120 della Costituzione, il criterio di sussidiarietà può pretendere l'allocazione di funzioni amministrative dalle Regioni allo Stato, con conseguente attribuzione allo stesso delle collegate funzioni normative, si avverte il rilievo dello storico "accentramento" nel Ministero agricolo delle funzioni amministrative che solo con il DPR n. 616 del 1977 sono state assegnate alle Regioni e che concernevano – e che appunto ancora concernono ai fini dell'individuazione della materia oggetto della delega – "le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni; i soggetti singoli o associati che vi operano; i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attività di ricerca e di sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione della natura comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide", nonché "il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie; il sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli; il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale; ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi", ed infine "la ricomposizione, il riordinamento fondiario, l'assegnazione

e la coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate".

In altre parole, la regionalizzazione dell'agricoltura consente di individuare la materia e di "aggregarla" sul criterio ordinatore della passata e presente competenza delle Regioni e dello Stato. In tal modo, ciò che ad uno sguardo superficiale si presenta come un insieme di *disiecta membra* acquista corpo e valenza di sistema.

In tale operazione di "accorpamento" valgono ancora due distinti rilievi:

- il primo potrebbe avere poca forza normativa, dato che si riferisce al sistema che risulta dal *Code rural* francese;

- il secondo ha forte impatto ancorché compliché le cose, perché l'attuazione del nuovo articolo 117 della Costituzione "aggiunge" agli "oggetti agricoli" sopra elencati altri "oggetti" che fanno corpo con la materia dell'agricoltura.

Nella operazione - di forte impegno culturale e scientifico - di redazione del Codice agricolo il francese *Code rural* può assumere valore di modello. Fin dal 1955 il legislatore francese ha, infatti, creato un complesso normativo avente come prevalente criterio ordinatore l'impresa agricola nello spazio rurale, onde la generalità dei cittadini potesse facilmente rintracciare tutte le disposizioni delle leggi speciali agricole, delle leggi ordinarie e dello stesso *Code civil*, anche con richiamo esplicito e ripetitivo delle norme di quest'ultimo (e successivamente anche del *Code de la consommation*) tramite la formula "*ansì qu'il est dit à l'article... du code civil*".

Il *Code rural nouveau* si articola in otto libri, intitolati: "*l'aménagement et l'équipement de l'espace rural*"; "*protection de la nature*" (in esso compresi la "*chasse*", la "*pêche en eau douce*" e i "*parcs*"); "*l'exploitation agricole*" (in esso compresi il "*financement*" e la disciplina delle "*calamités agricoles*"); i "*baux ruraux*"; gli "*organismes professionnels agricoles*" (dalle "*chambres d'agriculture*" alle "*sociétés coopératives agricoles*" ed ai "*groupements de producteurs*"); la "*production et marchés*"; "*l'enseignement, formation professionnel, recherche agronomique*", a cui si aggiungono ancora quattro libri del vecchio *Code rural* rubricati al "*régime du sol*", agli "*animaux et végétaux*", al "*crédit agricole*" e alle "*dispositions sociales*". Un imponente complesso normativo, diviso - come ha imposto il Parlamento francese - tra norme legislative (modificabili solo dal potere legislativo) e norme regolamentari (modificabili dal governo), costruito in modo unitario e sistematico e con coerenza ed armonia giuridica delle stesse all'interno del codice e con le altre norme dell'ordinamento, che ben potrebbe rappresentare l'immagine di ciò che dovrebbe essere il nostro Codice agricolo.

Secondo la nostra Corte costituzionale, soprattutto dopo la riforma dell'articolo 117 della Costituzione l'agricoltura è "un crocevia" di distinti titoli competenziali dello Stato e delle Regioni. Se l'agricoltura come fenomeno produttivo è di competenza residuale delle Regioni, essa può essere incisa trasversalmente da almeno sette distinti titoli competenziali, tre

di competenza esclusiva dello Stato (l'ordinamento civile; la tutela della concorrenza; la tutela dell'ambiente) e quattro di competenza concorrente tra Stato, quanto ai principi, e Regioni, quanto al dettaglio (sostegno alle strutture produttive; governo del territorio; salute; alimentazione). Ne consegue che le norme sulle strutture produttive, sul mercato, sull'ambiente, sul territorio, sulla salute e sull'alimentazione sono capaci di essere trattate dalla materia "agricoltura" che così si amplia nella sua consistenza e nella sua complessità, imponendo di tenere conto, nella redazione del Codice agricolo, delle disposizioni di "altri" titoli competenziali che legittimamente incidono sugli "oggetti agricoli".

Meglio ed ancora sul punto si dirà nel prosieguo di questa relazione; qui conviene, intanto, di dare conto del filo rosso di questa vasta materia racchiusa nel termine "agricoltura". Si ritiene che esso attenga e leghi le varie disposizioni normative che hanno, congiuntamente o alternativamente, per oggetto, fine e strumento il razionale esercizio (singolo, associato, collettivo) di un'attività sia diretta alla mera conservazione dell'ambiente, sia diretta alla produzione di esseri vegetali ed animali su (propria o altrui) terra o di cattura di prodotti ittici in (private, pubbliche, internazionali) acque, rivolta ad un concorrenziale mercato di (prevalentemente) alimenti sani e sicuri per gli uomini o per gli animali che poi diverranno alimenti per gli uomini, e svolgentesi in uno spazio caratterizzato da un paesaggio rurale per particelle geograficamente individuate e per edifici così come costruiti. In sostanza, la competenza amministrativa già integralmente posseduta dal Ministero agricolo e ad esso ora spettante quale "centro" di riferimento comunitario delle politiche agricole, forestali, ittiche ed agroalimentari, con riguardo anche ai profili privatistici e pubblicistici dell'uso razionale della terra e delle acque per la realizzazione di beni destinati al mercato alimentare.

Ecco, allora, le ragioni della realizzazione del Codice agricolo in undici libri più uno introduttivo e uno finale: il libro iniziale sulle "Disposizioni generali"; il I "Della disciplina dello spazio rurale"; il II "Della proprietà terriera e delle strutture agrarie", il III "Delle foreste"; il IV "Dell'impresa e dell'azienda agraria"; il V "Della pesca e dell'acquacoltura"; il VI "Dei contratti agrari"; il VII "Degli organismi dei produttori e dei consorzi"; l'VIII "Del mercato"; il IX "Degli interventi a sostegno dell'agricoltura"; il X "Del Mipaf e di altri enti ed organismi"; l'XI "Del processo agrario"; quello finale sulla "abrogazione" (totale o parziale) di circa 140 complessi normativi».

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso, in data 16 marzo 2009, una relazione sintetica sullo stato di attuazione del procedimento "taglia-leggi", di seguito riportata, alla quale ha allegato l'elenco di tutti gli atti normativi di competenza del Ministero, primari fino al 1° gennaio 1970 e secondari fino al 1° gennaio 1948, che sono stati ritenuti abrogabili e di quelli che, viceversa, si ritiene siano da mantenere in vigore.

«Relazione alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione»

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dopo aver partecipato alla fase della catalogazione informatica di tutta la legislazione vigente ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge n. 246, ha proceduto alla individuazione degli atti normativi abrogabili ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, indicando un totale di 345 provvedimenti da inserire nell'allegato A del decreto medesimo. Di questi:

- n. 176 hanno riguardato il settore dell'istruzione;
- n. 136 hanno riguardato il settore dell'università;
- n. 33 hanno riguardato il settore della ricerca.

In una seconda fase coordinata dal Ministro per la semplificazione normativa, il MIUR, ai sensi dell'articolo 14, comma 14, della medesima legge n. 246, ha provveduto all'individuazione di tutti gli atti normativi primari precedenti il 1° gennaio 1970 da mantenere in vigore e da abrogare (rispettivamente 162 e 325 analiticamente indicati negli allegati alla relazione). Analogamente, sono stati indicati i provvedimenti normativi di natura regolamentare anteriori al 1° gennaio 1948 ritenuti ancora vigenti ed applicabili e quelli che possono costituire oggetto di abrogazione.

Per quanto attiene ai settori oggetto di riordino e riassetto ed i settori oggetto di riforma, si segnala l'attività regolamentare diretta alla riorganizzazione della struttura ministeriale, resa necessaria dall'accorpamento dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, nonché l'attività regolamentare in fase di attuazione dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008.

In particolare, oltre alla predisposizione del piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico, sono stati predisposti due schemi di regolamento che, attenendosi ai criteri fissati dal comma 3 del citato articolo 64, sono diretti a realizzare una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico.

Analogamente, per ciò che attiene ai settori dell'università e della ricerca, il Ministero è impegnato nell'attività di riassetto normativo necessario a garantire il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. A tal fine, con la legge n. 1 del 2009 è stato convertito il decreto-legge n. 180 del 2008 che, oltre a dettare disposizioni in materia di reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca, adotta una serie di misure dirette a promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e a migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse. Il medesimo provvedimento legislativo predispone una serie di strumenti per favorire il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli.

Nei prossimi mesi, inoltre, l'attività ministeriale sarà rivolta alla definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica emanati in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e della citata legge n. 1 del 2009».

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministro dello sviluppo economico, in data 19 marzo 2009, ha riferito quanto segue:

«In attuazione delle disposizioni di cui alla legge 28 novembre 2005, n. 246, è stata avviata un'attività di individuazione delle leggi di competenza del Ministero, con distinzione tra la normativa che attribuisce funzioni amministrative in capo al Ministero medesimo e la normativa concernente settori di attività di competenza dello stesso.

In tale contesto, si è dato corso ad un'ulteriore distinzione tra le fonti normative individuate, in funzione delle diverse materie di interesse e delle corrispondenti strutture ministeriali competenti.

Tale attività di ricognizione della normativa di competenza del Ministero e di classificazione della stessa, in funzione del grado di interesse e dei settori coinvolti, risulta essere, soprattutto per quanto riguarda la legislazione anteriore al 1970, in via di completamento.

Quanto all'attività di riordino complessivo e di razionalizzazione dell'ordinamento, premesso che diversi settori di competenza del Ministero sono già stati recentemente interessati da interventi di codificazione legislativa (vedi, ad esempio, il codice del consumo, il codice della proprietà industriale e il codice delle comunicazioni), è stata iniziata una riflessione sull'individuazione dei settori in relazione ai quali potrebbe effettuarsi una più incisiva opera di semplificazione e di riassetto da quelli in relazione ai quali sarebbe sufficiente un mero riordino».

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI

Il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per gli affari regionali, in data 2 febbraio 2009, ha trasmesso la seguente relazione:

«Relazione concernente le iniziative e le attività svolte in attuazione dell'articolo 14, commi 12 e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246

In attuazione dell'articolo 14, comma 12 e seguenti, della legge n. 246 del 2005, il Dipartimento, nel corso della precedente legislatura, ha contribuito alle operazioni di censimento delle disposizioni legislative statali vigenti in stretto contatto con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione. Tale fase si è conclusa, come è noto, con la Relazione concernente la ricognizione della legislazione statale vigente (articolo 14, comma 12, della legge 28 novembre 2005, n. 246) presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle Camere il 14 dicembre 2007.

A seguito dell'adozione dell'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono stati effettuati i riscontri e le verifiche in ordine alle disposizioni contenute nell'elenco allegato alla citata disposizione, segnalando i provvedimenti normativi per i quali si è reso necessario lo stralcio ai fini del mantenimento in vigore, con particolare riferimento a provvedimenti normativi di attuazione di Statuti di Regioni a statuto speciale.

Nel periodo settembre-dicembre 2008, in prossimità dello scadere del termine di 180 giorni previsto dal citato articolo 24 per il verificarsi dell'effetto abrogativo, sono state effettuate le ulteriori verifiche finalizzate all'eventuale mantenimento in vigore di disposizioni normative erroneamente inserite nell'elenco allegato alla citata disposizione.

A partire dal mese di novembre 2008, su richiesta degli Uffici del Ministero per la semplificazione normativa, sono state svolte, inoltre, le verifiche in ordine agli atti normativi primari di competenza del Dipartimento per gli affari regionali (per un totale di n. 388 atti) al fine di evidenziare:

- i provvedimenti da mantenere in vigore (tra quelli precedenti al 1970);
- i provvedimenti da poter abrogare anche con efficacia immediata;
- i settori prioritari per i quali procedere con una riforma più incisiva, attuando i criteri di delega di cui al comma 15 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 e, soprattutto, di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997;

– i diversi e residuali settori in cui limitarsi ad un mero riordino e consolidamento normativo, ai sensi del comma 14 dello stesso articolo 14.

Le verifiche suindicate, ultimate entro la prima metà di gennaio 2009, hanno consentito di individuare, e quindi segnalare agli uffici del Ministro per la semplificazione normativa, n. 95 atti normativi primari, tra quelli precedenti al 1970, da mantenere in vigore.

Per quanto attiene all'individuazione dei settori in ordine ai quali procedere con riforme più incisive, ai sensi del comma 15 del citato articolo 14, o a un mero riordino o consolidamento, nonché a quelli da poter abrogare anche con efficacia immediata, è stato segnalato che tale compito spetta alle Amministrazioni di settore, tenuto conto della specifica attività di coordinamento svolta da questo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sempre in occasione del riscontro relativo alle citate verifiche, è stato evidenziato che la maggior parte degli atti normativi primari *ante* 1970, segnalati come da mantenere in vigore, riguarda norme di attuazione degli Statuti delle Regioni a statuto speciale alle quali è riconosciuto rango sub-costituzionale e che non possono essere modificate se non mediante accordo tra lo Stato e la Regione interessata.

A seguito dell'adozione del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, che, all'articolo 2, comma 1, ha disposto l'abrogazione di circa 30.000 atti normativi contenuti in apposito elenco allegato, sono stati segnalati alcuni provvedimenti normativi, antecedenti al 1947, da mantenere in vigore. Ulteriori verifiche sono tuttora in corso».

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

Il Ministro per le politiche europee ha inviato, in data 20 gennaio 2009, la relazione di seguito riportata, corredata dall'elenco di tutti gli atti normativi primari vigenti di competenza del Dipartimento:

«In vista della preparazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005 è stato necessario procedere alla catalogazione informatica di tutta la legislazione vigente; al contempo si è provveduto all'individuazione di incongruenze ed antinomie dell'ordinamento delle quali è dato atto nella Relazione presentata al Parlamento l'11 dicembre 2007. L'Ufficio legislativo ha partecipato alla descritta attività preliminare di catalogazione attraverso la compilazione di schede informatiche predisposte per l'attuazione dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 con riferimento alla legislazione riconducibile al proprio ambito di competenza.

Tenuto conto che la quasi totalità della produzione normativa nazionale è adottata in esecuzione di obblighi comunitari, prima di procedere alla catalogazione, è stato necessario perimetrare lo specifico ambito di competenza del Dipartimento.

Nella selezione delle leggi si è inteso seguire un criterio coerente con il ruolo istituzionale svolto dal Dipartimento, prendendo in considerazione solo quelle norme "di sistema" concernenti l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nel rispetto delle prerogative delle amministrazioni di settore nelle specifiche materie di loro competenza e del Ministero degli affari esteri.

Nella raccolta, pertanto, non sono state inclusi né le leggi di ratifica dei Trattati istitutivi EURATOM CE e UE, né gli accordi conclusi nell'ambito delle relazioni esterne della CE; altresì, non sono stati inclusi i decreti legislativi che, in esecuzione delle deleghe conferite nelle leggi comunitarie annuali, danno attuazione a direttive comunitarie.

Quanto alle leggi comunitarie annuali, sono state tutte incluse con la precisazione che la competenza del Dipartimento riguarda solo le disposizioni "di sistema" relative al conferimento della delega ed alla disciplina della procedura di recepimento delle direttive comunitarie, ma non quelle disposizioni dirette a dare immediata attuazione ad obblighi comunitari o ad indicare particolari criteri di delega per il recepimento di singole direttive relative a specifici settori. Infatti, per tutte queste disposizioni resta prioritaria la competenza dell'amministrazione preposta al settore interessato.

Sono state invece schedate le leggi-quadro riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché quelle riguardanti l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, l'istituzione del CIDE e il funzionamento dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

Per quanto attiene alla seconda fase, che consiste nell'individuazione delle norme anteriori al 1970 da conservare e di quelle di cui va consentita la caducazione, al momento l'articolo 14, comma 17, lett. *d*) dispone espressamente che, oltre alle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, restino in vigore "le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria ..."; anche tutte le leggi primarie attuative di obblighi comunitari non dovrebbero, pertanto, essere oggetto di verifica. Nondimeno, il Dipartimento ha dato impulso ad una verifica da parte delle diverse amministrazioni competenti sulla attualità di tutti i provvedimenti di rango primario attuativi di obblighi imposti dalla normativa comunitaria, in vista della loro inclusione nel procedimento abrogativo, al pari degli altri atti normativi anteriori al 1970. Infatti, l'intenzione del Governo è quella di modificare il citato articolo 14 al fine di estendere gli effetti del c.d. "taglia-leggi" anche alle disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Il Dipartimento per il coordinamento per le politiche comunitarie, unitamente al Dipartimento per la semplificazione normativa, intende verificare la possibilità di un consolidamento – in un apposito testo unico – di tutte le leggi comunitarie annuali. A tal fine, è necessario in primo luogo verificare quali sono le disposizioni non più attuali; pertanto gli Uffici hanno richiesto alle diverse amministrazioni di individuare le disposizioni riguardanti materie di loro competenza – contenute nelle leggi comunitarie annuali – non più vigenti o che abbiano esaurito i loro effetti».

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha trasmesso, in data 30 gennaio 2009, la seguente nota tecnica predisposta dall'Ufficio legislativo e corredata dall'elenco degli atti normativi primari vigenti, oggetto dell'attività di riordino:

«Per quanto di nostra competenza, si comunicano i seguenti elementi di risposta, con specifico riferimento ai dati richiesti.

In merito al primo punto, in cui si richiede l'elenco degli atti normativi primari vigenti, oggetti dell'attività di riordino, l'attività ricognitiva svolta ha individuato una serie di atti, allegati alla presente relazione, con specifico riferimento a quelli di nostro interesse. Preme evidenziare che tale elenco contiene un ristretto numero di atti normativi che, almeno in parte, non hanno ancora esaurito del tutto la loro portata normativa; in altra ipotesi, alcune delle norme individuate, se abrogate, potrebbero causare lacune normative o vuoti sistematici. Allo stato, pertanto, si rappresenta che l'elenco di cui in allegato comprende atti per i quali è opportuna approfondita disamina, al fine di un loro eventuale mantenimento in vigore, anche in vista del successivo intervento di riassetto normativo. Si tratta sia di un ristretto numero di atti normativi che, almeno in parte, non hanno ancora esaurito del tutto la loro portata normativa; sia di norme, che se abrogate, potrebbero causare lacune normative o vuoti sistematici.

Con riferimento alla seconda richiesta, attinente le procedure adottate per individuare le disposizioni legislative anteriori al 1970, è stato istituito un gruppo di lavoro al fine di attuare quanto previsto dalla legge n. 246 del 2005, con riferimento alle materie di competenza del Ministro. L'attività svolta dal gruppo sta procedendo avvalendosi del contributo fornito dagli uffici del Dipartimento per quanto di specifica spettanza. Pertanto il gruppo di lavoro sta provvedendo ad individuare gli atti da inserire nell'elenco delle disposizioni oggetto del successivo intervento di riordino.

Nel contempo, con riferimento all'ultimo dato richiesto, relativo ai settori nei quali si ritiene di intervenire con una riforma più incisiva rispetto al mero riordino, si evidenzia che le aree di interesse, rientranti negli ambiti di intervento del Ministro, attengono essenzialmente al lavoro pubblico e all'amministrazione digitale».

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU'

Il Capo dell'ufficio legislativo del Ministro della gioventù, in data 4 marzo 2009, ha trasmesso la seguente nota:

«L'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 impone, come noto, l'emanazione di decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 che si intende sottrarre al processo di abrogazione tacita in quanto se ne ritiene indispensabile la permanenza in vigore in virtù della perdurante utilità o necessità.

Le competenze delegate al Ministro della Gioventù con d.P.C.M. 13 giugno 2008 fanno esclusivo riferimento alla normativa primaria entrata in vigore dopo la data sopra indicata ed in particolare all'articolo 46, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 300 del 1999; all'articolo 5 del decreto-legge n. 297 del 2006; all'articolo 1, comma 556, della legge n. 266 del 2005; all'articolo 1, commi da 72 a 74, della legge n. 247 del 2007; all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006.

Alle suddette considerazioni aggiungasi che la materia relativa allo sport – rispetto alla quale potrebbero segnalarsi provvedimenti anteriori alla suddetta data – rientra tra le competenze del sottosegretario di Stato, onorevole Crimi, cui sono state conferite dal Presidente del Consiglio con d.P.C.M. del 13 giugno 2008.

Ciò premesso si ritiene che questa Amministrazione sia esclusa dal processo di semplificazione di cui al citato articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005».